

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 13 DEL 11/01/2024

O G G E T T O

ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 DIRIGENTI MEDICI - DISCIPLINA DI PEDIATRIA ESPERTI IN DIABETOLOGIA PEDIATRICA.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE

Anno Proposta: 2023

Numero Proposta: 2329/23

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane riferisce:

Premesso che sulla base delle valutazioni espresse da parte dei competenti servizi aziendali preposti a definire il fabbisogno di personale, questa Azienda ha la necessità di procedere all'assunzione di n. 2 Dirigenti Medici – disciplina di Pediatria, con rapporto di lavoro a tempo determinato, al fine di assicurare la copertura di n. 2 unità, in servizio presso l'U.O.C. Pediatria di Vicenza, assenti per maternità (dr.ssa G.G. e dr.ssa E.R.).

Dato atto che la copertura a tempo determinato delle predette posizioni lavorative è stata autorizzata dalla Regione Veneto con nota prot. n. 527709 del 29 settembre 2023.

Precisato che questa Azienda dispone della graduatoria di concorso pubblico in qualità di Dirigente Medico – disciplina di Pediatria con esperienza in Diabetologia pediatrica, approvata da Azienda Zero con deliberazione n. 786 del 12 dicembre 2023, consistente nella graduatoria di *Medici specializzati* (n. 2 candidati – graduatoria utilizzata per l'assunzione del 1° candidato) e nella graduatoria di *Medici specializzandi* (n. 14 candidati).

Si ricorda, all'uopo, la normativa che riguarda l'assunzione dei candidati specializzandi, di cui alla Legge 30 dicembre 2018, n. 145, comma 547 e successivi, così come modificata con Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 35 – c.d. Decreto Calabria (convertito nella Legge 25 giugno 2019 n. 60), con D.L. 30 dicembre 2019 n. 162 – c.d. Decreto Milleproroghe anno 2020 (convertito nella Legge 28 febbraio 2020 n. 8), Con D.L. 19 maggio 2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, dall'art. 4 ter del D. Legge 29/12/2022 n. 198 (c.d. Decreto Milleproroghe anno 2023), dall'art. 14 del D.L. 30/03/2023 n. 34, nonché dalla legge 03 luglio 2023 n. 87, articolo 3, che prevede quanto segue:

comma 547. A partire dal secondo anno del corso di formazione specialistica, i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata.

548. L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici, dei medici veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, dei chimici, dei farmacisti, dei fisici e degli psicologi di cui al comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, e' subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della pertinente graduatoria dei medesimi professionisti già specialisti alla data di scadenza del bando.

548-bis. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché le strutture sanitarie private accreditate, appartenenti alla rete formativa, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, possono procedere all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria di cui al comma 547, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea relativamente al possesso del titolo di formazione specialistica. Per le strutture private accreditate di cui al primo periodo, la facoltà assunzionale è limitata agli specializzandi che svolgono l'attività formativa presso le medesime strutture. Il contratto non può avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica, fatti salvi, per i medici specializzandi, i periodi di sospensione previsti dall'articolo 24, commi 5 e 6, primo periodo, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e può essere prorogato fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica. L'interruzione definitiva del percorso di formazione specialistica comporta la risoluzione automatica del contratto di lavoro. I medici, i medici

veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi specializzandi assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano per quanto riguarda le aziende e gli enti del S.S.N., le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario nazionale e, per quanto riguarda le strutture sanitarie private accreditate, le disposizioni dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza. Essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. Gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005. Con specifici accordi tra le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le università interessate sono definite, sulla base dell'accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria. I suddetti accordi con le università sono adottati entro novanta giorni dalla richiesta dei soggetti di cui al primo periodo. In mancanza, le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale sono definite sulla base dell'accordo quadro di cui all'ottavo periodo.

La formazione teorica compete alle università. La formazione pratica è svolta presso l'azienda sanitaria o l'ente d'inquadramento, purché accreditati ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999, ovvero presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Nel suddetto periodo gli specializzandi medici non hanno diritto al cumulo del trattamento economico previsto per i predetti specializzandi medici dal contratto di formazione specialistica di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 368 del 1999, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico, dall'azienda o dall'ente d'inquadramento, se inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica, è rideterminato in misura pari a quest'ultimo. A decorrere dalla data del conseguimento del relativo titolo di formazione specialistica, coloro che sono assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati a tempo indeterminato nell'ambito dei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale ai sensi del comma 548.

548-ter. L'assunzione di cui al comma 548-bis è subordinata al previo accertamento delle seguenti condizioni: a) preventiva definizione della programmazione dei fabbisogni di personale; b) indisponibilità di risorse umane all'interno dei medesimi aziende ed enti, anche in relazione al ricorso a tutti gli istituti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente; c) assenza di valide graduatorie regionali di concorso pubblico o avviso pubblico, alle quali attingere per eventuali assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato; d) in presenza delle graduatorie di cui alla lettera c), rifiuto dell'assunzione da parte dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie stesse; e) indizione, nell'ipotesi di assenza di graduatorie, successivamente al 1° gennaio 2019, di procedure per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, risultate infruttuose, relative alle medesime funzioni.

Dato atto che la Regione Veneto ha sottoscritto l'accordo con gli Atenei di Padova, Verona ed ulteriori Atenei, indicati nel Portale della Regione Veneto, sottolineando che, come stabilito dalla L. n. 145/2018 l'assunzione degli specializzandi medici – da effettuarsi per gli studenti delle predette Università - avviene con l'inquadramento nella dirigenza medica e con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, pari a n. 32 ore settimanali. L'attività formativa teorica, che è obbligatoria per lo

specializzando ed è preordinata al completamento del percorso di formazione, non è inclusa nel debito orario lavorativo di cui sopra.

Precisato che dallo scorrimento della graduatoria di cui trattasi hanno confermato la propria disponibilità le seguenti candidate collocate nella graduatoria di *Medici specializzandi*:

- dr.ssa Elena Cavallaro – 1^a posizione (la candidata con nota conservata in atti ha comunicato di aver conseguito il diploma di specializzazione in Pediatria);
- dr.ssa Vittoria Berveglieri – 2^a posizione.

Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento si dispone di procedere alle assunzioni delle predette candidate, secondo i termini seguenti:

- dr.ssa Elena Cavallaro: assunzione a tempo determinato, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a decorrere dalla data indicata nel contratto individuale di lavoro, per tutta la durata dell'assenza della titolare del posto;
- dr.ssa Vittoria Berveglieri: assunzione a tempo determinato e parziale (n. 32 ore settimanali), a decorrere dalla data indicata nel contratto individuale di lavoro, per tutta la durata dell'assenza della titolare del posto.

Evidenziato altresì che le assunzioni di cui al presente provvedimento verranno tenute in considerazione ai fini dell'attuazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (approvato da questa Azienda con deliberazione n. 2049 del 30/11/2023 – Adozione Provvisoria).

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di procedere, per i motivi in premessa indicati, all'utilizzo della graduatoria di concorso pubblico in qualità di Dirigente Medico – disciplina di Pediatria con esperienza in Diabetologia pediatrica – *Graduatoria Medici specializzandi*, approvata da Azienda Zero con deliberazione n. 786 del 12 dicembre 2023, per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno della dr.ssa Elena Cavallaro (la quale ha comunicato di aver conseguito il diploma di specializzazione in Pediatria), per tutta la durata dell'assenza della titolare del posto;
2. di procedere, altresì, all'utilizzo sopra indicata graduatoria di concorso pubblico per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo determinato e parziale (n. 32 ore settimanali) della dr.ssa Vittoria Berveglieri, per tutta la durata dell'assenza della titolare del posto;
3. di precisare che l'instaurazione dei rapporti di lavoro di cui al punto 1. è subordinata:
 - all'esito delle visite mediche preassuntive;
 - alla conseguente sottoscrizione dei contratti individuali di lavoro, con indicazione negli stessi della data di inizio dei rapporti di lavoro;

4. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, è pari ad € 66.180,61 annui (per il dirigente assunto a tempo pieno) e pari ad € 55.731,04 annui (per il dirigente assunto a tempo parziale per n. 32 ore settimanali), definita con riferimento allo stipendio tabellare ed alla vacanza contrattuale, compresi i relativi oneri a carico dell'ente;
5. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr.ssa Romina Cazzaro)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI
